

Responsabilità medica per condotte omissive in fase diagnostica

Trib. Milano, Sez. V, G.U. Secchi, sent. 15.7.2015 (dep. 23.7.2015)

In tema di responsabilità del sanitario per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo non si può prescindere dalla individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento (morte o lesioni del paziente), poiché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), quest'ultima avrebbe "al di là di ogni ragionevole dubbio" impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso (Nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità degli imputati, non essendo stato possibile stabilire con assoluta certezza la causa della morte del paziente, con conseguente impossibilità di procedere ad un rigoroso giudizio controfattuale, non potendosi accertare la probabilità di impedimento dell'evento allorquando rimanga indefinita la causa di quest'ultimo e, di conseguenza, la tipologia di condotta non tenuta). (1)

(1) In tema di errore diagnostico del sanitario, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 35659 del 9.7.2009.